DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2012 352/2012/R/GAS

MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT ED ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI DEFAULT

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: DM 3 agosto 2012)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito. Deliberazione 11/07), come successivamente modificata e integrata e il relativo *Allegato A*, recante "Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: Testo Integrato *Unbundling*);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);

- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A recante Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 207/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 166/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2011, DCO 44/11 recante"Mercato del gas naturale Completamento della disciplina relativa al servizio di default" (di seguito: DCO 44/11).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l'Autorità ha introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, con particolare riferimento alle modalità di acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina dell'inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosità) e al completamento dell'assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza;
- per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, con la suddetta deliberazione l'Autorità, in particolare, ha tra l'altro:
 - disciplinato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 93/11, il servizio di *default* (di seguito: SdD), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas effettuati direttamente dal cliente finale (privo di un fornitore) titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;
 - rinviato a successivo provvedimento la definizione del meccanismo a copertura degli oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD, nonché la valorizzazione della componente Cdef di cui al TIVG, a copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'approvvigionamento delle risorse del SdD;
- con il DCO 44/11 l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di meccanismi di copertura dei costi dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD, comprensivi di un'adeguata remunerazione; inoltre, al fine di perseguire un'efficiente, qualificata ed estesa partecipazione al procedimento, è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato al tema del completamento della disciplina del SdD (di seguito: Gruppo di Lavoro), composto dalle associazioni rappresentative degli operatori interessati; nell'ambito di tale Gruppo di Lavoro gli Uffici dell'Autorità hanno fornito ulteriori chiarimenti di dettaglio e hanno invitato i partecipanti a svolgere ulteriori osservazioni rispetto al quadro fornito;
- con la deliberazione ARG/gas 207/11 l'Autorità ha prorogato all'1 maggio 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni relative al SdD e ogni altra disposizione inerente alle procedure di sospensione della fornitura e agli istituti di cessazione

amministrativa, al fine di non determinare situazioni di parziale efficacia dei medesimi, nonché possibili situazioni di incertezza regolatoria con riferimento, in particolare, ai punti di riconsegna non disalimentabili e, più in generale, ai punti di riconsegna per i quali non è possibile l'attivazione del fornitore di ultima istanza;

- con la deliberazione 166/2012/R/gas l'Autorità ha:
 - rinviato a successivo provvedimento la disciplina delle modalità di remunerazione del SdD erogato dalle imprese di distribuzione, e della valorizzazione della componente C_{def} ,
 - conseguentemente sospeso la data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella deliberazione ARG/gas 99/11 con riferimento al SdD, prevedendo altresì che tale data sia individuata nel provvedimento che disciplina le modalità di remunerazione del SdD.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli orientamenti espressi nel DCO 44/11 definiscono il quadro regolatorio inerente alla remunerazione del SdD erogato, prevedendo in particolare:
 - a) le modalità di riconoscimento dei costi del SdD, distinguendo tra riconoscimento dei costi di approvvigionamento, dei costi di fatturazione e dei costi relativi al mancato pagamento (di seguito: morosità) dei clienti finali cui è erogato il SdD;
 - b) la valorizzazione della componente C_{def} , e il completamento delle condizioni economiche applicate ai clienti cui è erogato il SdD;
 - c) appositi meccanismi di perequazione per l'erogazione del SdD (di seguito: perequazione del SdD);
- sul tema relativo alle modalità di riconoscimento dei costi del SdD, di cui alla precedente lettera (a), gli orientamenti dell'Autorità prevedono:
 - con riferimento ai costi riconosciuti di approvvigionamento delle risorse per il SdD, di quantificare tali costi sulla base del prezzo di sbilanciamento giornaliero e dei costi di trasporto sostenuti, a prescindere dalle modalità di approvvigionamento delle risorse funzionali al bilanciamento consentite dalla disciplina del SdD – mercato di bilanciamento e contratti bilaterali di acquisto del gas naturale;
 - con riferimento ai costi di fatturazione, di integrare le tariffe di riferimento del servizio di distribuzione stabilendo:
 - i. da un lato, l'incremento $\Delta t(cot)_t$ della componente a copertura dei costi di commercializzazione dei servizi di distribuzione $t(cot)_t$ da applicare a tutti i clienti finali nonché l'introduzione di una nuova componente $t(SdD)_t$ da applicare ai soli clienti serviti nell'ambito del SdD;
 - ii. dall'altro lato, la definizione di un comparto specifico della disciplina della separazione contabile di cui al Testo Integrato Unbundling al fine di tenere separata evidenza delle poste contabili relative alle attività svolte nell'ambito del SdD;
 - con riferimento ai costi relativi alla morosità, l'introduzione di uno specifico corrispettivo *INA_{UI}* da applicare ai clienti serviti nell'ambito del SdD, nonché l'istituzione di appositi meccanismi che, pur mantenendo il corretto incentivo verso una gestione efficiente del credito, siano volti a:

- i. anticipare le somme corrispondenti ai crediti non riscossi relativi ai punti di riconsegna non disalimentabili (di seguito: meccanismo di anticipo crediti), e a
- ii. perequare i costi residui relativi alla morosità dei clienti finali cui è erogato il SdD rispetto all'onere mediamente riconosciuto tramite il corrispettivo *INA_{UI}* (di seguito: perequazione morosità);
- relativamente al completamento delle condizioni economiche applicate ai clienti cui è erogato il SdD, di cui alla precedente lettera (b), l'Autorità ha indicato, con il DCO 44/11, che la componente C_{def} sarà fissata pari alla somma tra il valore massimo del parametro β applicato nel servizio di fornitura di ultima istanza e il corrispettivo INA_{UI} , tenuto altresì conto che a tali clienti viene applicata la componente $t(SdD)_t$ del servizio di distribuzione;
- in merito alla perequazione del SdD, di cui alla precedente lettera (c), gli orientamenti dell'Autorità espressi nel DCO 44/11 prevedono modalità volte a perequare eventuali scostamenti tra costi riconosciuti e ricavi derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di erogazione del servizio, stabilendo altresì che tale perequazione abbia un orizzonte temporale trimestrale nonché una sessione annuale;
- nell'ambito del procedimento, sia attraverso le risposte alla consultazione, che attraverso ulteriori osservazioni pervenute nell'ambito del Gruppo di Lavoro, gli operatori hanno generalmente manifestato l'esigenza di una revisione in aumento dei livelli prospettati nel DCO 44/11, evidenziando tra l'altro che, a loro parere, gli orientamenti dell'Autorità non permetterebbero il riconoscimento esplicito di un'adeguata remunerazione delle attività connesse al SdD;
- rispetto agli orientamenti specifici evidenziati dal DCO 44/11 in tema di modalità di riconoscimento dei costi del SdD (precedente lettera (a)), dalle osservazioni pervenute è emerso:
 - un generale consenso rispetto alle modalità di riconoscimento della componente legata all'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento, anche se alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di ricomprendere anche gli oneri finanziari;
 - con riferimento ai costi relativi alla fatturazione:
 - i. l'esigenza che i costi di implementazione dei sistemi informativi necessari per garantire il SdD non siano ricompresi all'interno dei costi generali riconosciuti dalla tariffa di distribuzione;
 - ii. la condivisione dell'incremento $\Delta t(cot)_t$ della componente $t(cot)_t$ e dell'introduzione della nuova componente $t(SdD)_t$ insieme all'opportunità di rivedere i valori prospettati, anche in considerazione del rischio di sottostimare il riconoscimento alle imprese di distribuzione di piccola e media dimensione;
 - relativamente ai costi della morosità:
 - l'esigenza, manifestata dalla maggior parte degli operatori, di definire meglio le modalità di riconoscimento dei costi di natura legale dovuti sia all'ordinaria gestione del recupero crediti sia all'istituzione della pratica di accesso forzoso alle abitazioni nei casi di contatori all'interno della proprietà;
 - ii. l'opportunità di ricomprendere anche i costi sostenuti in relazione all'imposizione fiscale e alle accise;

- rispetto agli orientamenti specifici evidenziati nel DCO 44/11 in tema di completamento delle condizioni economiche del SdD (precedente lettera (b)), sono state condivise le modalità di determinazione della componente C_{def} , anche se molti operatori hanno segnalato l'esigenza di adeguare al rialzo il livello del corrispettivo INA_{UI} ;
- rispetto alla perequazione del SdD (precedente lettera c)):
 - la maggior parte degli operatori ha segnalato la necessità di chiarire meglio i costi specifici che rientrano nei meccanismi;
 - alcuni operatori hanno evidenziato come i costi utilizzati ai fini di tali meccanismi dovrebbero essere pari a quelli effettivamente sostenuti e non a quelli riconosciuti dall'Autorità in quanto, a parere di tali operatori, portando ad un saldo pari a zero, i meccanismi escludono la possibilità di ottenere una remunerazione per il servizio erogato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- alcune associazioni di imprese di distribuzione hanno sostenuto che il SdD non rispetti la normativa primaria e che il soggetto responsabile tale servizio non possa essere identificato nell'impresa di distribuzione in quanto, a parere di tali operatori, la garanzia del bilanciamento della rete di distribuzione dovrebbe essere effettuata solo dagli utenti della rete medesima;
- le predette associazioni hanno segnalato altresì la necessità di ridurre l'impatto della morosità dei clienti finali oggetto del SdD; in particolare tale riduzione potrebbe essere effettuata attraverso l'allargamento della base di clienti finali per i quali è possibile l'attivazione del FUI;
- tutti gli operatori hanno evidenziato che per procedere con gli investimenti necessari all'operatività gestionale del servizio il tempo congruo necessario è compreso in un intervallo tra i 4 e i 6 mesi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il SdD è un particolare servizio di dispacciamento sulla rete di distribuzione volto ad assicurarne il bilanciamento nei casi di prelievi effettuati dai clienti in assenza di fornitore per il periodo in cui il punto non è disalimentato; pertanto, responsabile del servizio deve essere l'impresa distributrice, come stabilito in termini generali dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 164/00 e come ribadito dal puntuale obbligo introdotto dall'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 93/11;
- in conseguenza di quanto precisato al precedente punto, la remunerazione del servizio deve essere effettuata sulla base di metodologie di riconoscimento dei costi coerenti con le generali modalità di remunerazione dei servizi di rete, definendo quindi livelli di costi riconosciuti:
 - tali da garantire non solo la copertura dei costi operativi ma anche un'equa remunerazione del capitale investito riconosciuto,
 - quantificati sulla base dei dati a disposizione, i quali potranno essere rivisti sia sulla base dei dati relativi alla perequazione del SdD delineata, sia attraverso apposite modifiche alla disciplina sulla separazione contabile;

- i meccanismi di riconoscimento, peraltro, sono volti alla determinazione di livelli standard e presuppongono, anche con riferimento ai costi di approvvigionamento e ai costi relativi alla morosità, modalità tali da permettere, a ciascuna impresa che eroga il servizio in modo efficiente, di poter trattenere le eventuali differenze positive tra costi riconosciuti e costi effettivamente sostenuti;
- ai fini della determinazione dei costi relativi all'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento, le modalità di riconoscimento sono volte alla copertura dei costi di bilanciamento e di trasporto mentre gli oneri finanziari relativi agli eventuali disallineamenti tra crediti – nei confronti dei clienti finali – e debiti relativi all'approvvigionamento rientrano nella quantificazione del capitale investito netto riconosciuto, che trova copertura nell'ambito della determinazione dei costi di fatturazione e devono altresì tenere conto delle modalità di riconoscimento a cadenza trimestrale dei meccanismi di perequazione;
- ai fini della determinazione dei costi riconosciuti della fatturazione, devono essere analizzati:
 - i costi relativi alle imprese di distribuzione che operano negli ambiti della distribuzione di dimensioni analoghe a quelle mediamente identificate nelle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
 - i costi relativi agli oneri gestionali dovuti all'applicazione ai clienti del SdD delle previsioni in tema di fiscalità e accise, tenendo conto che gli eventuali sfasamenti temporali tra incassi e versamenti trovano copertura attraverso gli appositi meccanismi di anticipo dei crediti, di perequazione morosità e di perequazione del SdD;
- con riferimento alla morosità:
 - il corrispettivo *INA_{UI}* deve essere valorizzato considerando la duplice esigenza di fornire un adeguato segnale di prezzo al cliente finale di un servizio, come il SdD, caratterizzato da un rischio di insolvenza mediamente maggiore e, al contempo, di non incrementare il rischio creditizio associato al SdD:
 - i meccanismi di anticipo crediti e perequazione morosità devono includere sia i costi relativi agli oneri legali sostenuti che quelli relativi ad eventuali operazioni di cessione del credito, pur mantenendo sul soggetto che eroga il servizio l'incentivo ad effettuare la più efficiente gestione degli incassi e delle attività di recupero dei crediti;
- quanto all'auspicata estensione dell'insieme dei clienti finali che abbiano titolo a
 beneficiare del FUI, si evidenzia che con il DM 3 agosto 2012, il Ministero dello
 Sviluppo Economico ha compreso tra i predetti clienti finali anche i clienti che
 siano rimasti privi di fornitore per motivi dipendenti dalla propria volontà e
 siano titolari di punti di prelievo non disalimentabili.

RITENUTO OPPORTUNO:

• confermare gli orientamenti dell'Autorità del DCO 44/11, prevedendo che il quadro regolatorio inerente alla remunerazione delle imprese distributrici dell'attività di erogazione del SdD sia basato su:

- a) il riconoscimento dei costi del SdD, distinti tra costi di approvvigionamento delle risorse per il SdD, costi di fatturazione del SdD e costi relativi alla morosità dei clienti finali cui è erogato il SdD,
- b) il completamento delle condizioni economiche applicate ai clienti cui è erogato il SdD, ed in particolare sulla valorizzazione del corrispettivo C_{def} ,
- c) l'istituzione di una perequazione del SdD;
- in merito ai costi di approvvigionamento delle risorse per il SdD, di cui alla precedente lettera a), sia riconosciuto alle imprese distributrici un ammontare di riferimento commisurato al prezzo di sbilanciamento giornaliero, esito del mercato di bilanciamento del gas naturale, e ai costi di trasporto sostenuti, come fatturati dall'impresa di trasporto;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di fatturazione del SdD, di cui alla precedente lettera a), prevedere:
 - l'integrazione della tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura, COT, stabilendo per tutti i clienti un incremento della componente a copertura dei costi di commercializzazione dei servizi di distribuzione $t(cot)_t$, denominato $\Delta t(cot)_t$ e determinato tenendo conto dei costi sostenuti per ambiti territoriali di dimensioni analoghe a quelle mediamente identificate nelle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas,
 - l'inclusione degli investimenti sostenuti per l'implementazione del servizio di *default*, comprese eventuali modifiche dei sistemi informativi, tra le immobilizzazioni centralizzate di cui al RTDG,
 - la definizione di una nuova componente dell'ammontare di riferimento a copertura dei costi del SdD, $t(SdD)_t$, da applicare ai punti di riconsegna per cui è erogato il SdD, il cui livello deve essere aggiornato al termine del primo biennio di erogazione del servizio;
- con riferimento al riconoscimento dei costi relativi alla morosità dei clienti finali, di cui alla precedente lettera a), prevedere:
 - l'applicazione, ai clienti finali cui è erogato il SdD, di uno specifico corrispettivo *INA_{UI}*, a copertura degli oneri della morosità mediamente sostenuti dagli operatori,
 - l'istituzione di un meccanismo di anticipo dei crediti non riscossi relativi ai punti di riconsegna non disalimentabili o la cui interruzione dell'alimentazione è tecnicamente o economicamente non fattibile.
 - la definizione di un meccanismo di perequazione morosità, avente ad oggetto i costi sostenuti, inclusi i costi di natura legale e quelli relativi alle eventuali cessioni di credito, al netto degli oneri della morosità mediamente sostenuti dagli operatori e riconosciuti tramite il corrispettivo *INA_{III}*,
 - la definizione, all'interno dei meccanismi di anticipo crediti non riscossi e di perequazione morosità, di appositi sistemi volti ad incentivare le imprese distributrici a operare una gestione delle attività di recupero crediti efficace ed efficiente;
- relativamente al completamento delle condizioni economiche applicate ai clienti cui è erogato il SdD, di cui alla precedente lettera b), che la componente C_{def} sia fissata pari alla somma tra il valore massimo del parametro β applicato nel servizio di fornitura di ultima istanza e il corrispettivo INA_{UI} , e che a tutti i

- clienti cui è erogato il servizio venga applicato anche il corrispettivo $\tau_I(SdD)$, fissato pari alla componente $t(SdD)_t$;
- istituire un meccanismo di perequazione del SdD, di cui alla precedente lettera c), basato su sessioni trimestrali di perequazione ed una sessione annuale, nella quale sia possibile considerare anche i dati di misura resisi disponibili successivamente la conclusione delle suddette sessioni trimestrali;
- istituire un nuovo conto presso la Cassa Conguaglio per il Settore elettrico (di seguito: la Cassa), alimentato da un nuovo elemento della componente UG₃ della tariffa obbligatoria di cui al RTDG, dedicato al finanziamento dei meccanismi di anticipo crediti non riscossi, di perequazione degli oneri della morosità e di perequazione dei costi riconosciuti e dei ricavi derivanti dall'erogazione del SdD;
- rimandare ad un successivo provvedimento l'introduzione di un comparto della disciplina della separazione contabile, di cui al Testo Integrato Unbundling, specifico per le attività svolte nell'ambito dell'erogazione del SdD, introduzione ritenuta opportuna al fine di permettere l'aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del SdD;
- prevedere che l'entrata in vigore della disciplina del SdD, completata dalla disciplina relativa alla remunerazione del SdD, sia fissata a partire dall'1 gennaio 2013, al fine di fornire agli operatori un tempo congruo, tenuto conto della proroga già concessa e della successiva sospensione, per procedere con gli investimenti funzionali all'operatività gestionale, anche in considerazione della nuova previsione del DM 3 agosto 2012 che, comprendendo tra i clienti finali aventi diritto al fornitore di ultima istanza anche i clienti che siano rimasti privi di fornitore per motivi dipendenti dalla propria volontà e siano titolari di punti di prelievo non disalimentabili, permette di minimizzare i rischi degli esercenti la vendita;
- prevedere che alcuni aspetti funzionali all'operatività del DM 3 agosto 2012 entrino in vigore partire dall'1 ottobre 2012

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIVG

- 1.1 Il TIVG è modificato nei termini di seguito riportati:
 - a) al comma 1.1
 - i) alla definizione di "Componente C_{def}" le parole "componente a" sono sostituite dalle parole "componente, espressa in euro/GJ, a",
 - ii) dopo la definizione di "Componente QT_{i,t}" sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - "Componente $t(SdD)_t$ è la componente, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, dell'ammontare di riferimento a copertura dei costi di fatturazione del servizio di *default*;
 - Corrispettivo INA_{UI} è il corrispettivo, espresso in euro/GJ, a copertura degli oneri relativi alla morosità dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza;

- Corrispettivo $\tau_I(SdD)$ è il corrispettivo, espresso in euro per punto di riconsegna per anno, a copertura dei costi di fatturazione del servizio di default;";
- b) Al comma 34.1, lettera a) le parole " C_{def} , nei casi" sono sostituite dalle parole " C_{def} , e del corrispettivo $\tau_I(SdD)$, nei casi";
- c) Al comma 34.1, lettera b) le parole "istanza, nei casi" sono sostituite dalle parole "istanza, incrementate del corrispettivo $\tau_I(SdD)$, nei casi";
- d) Dopo il comma 34.1 sono aggiunti i seguenti commi:
 - "34.1bis La componente C_{def} di cui al comma 34.1, lettera a), espressa in euro/GJ, è pari alla somma di:
 - a) il massimo parametro β offerto sul territorio nazionale dai fornitori di ultima istanza in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
 - b) il corrispettivo *INA_{UI}*, di cui al comma 31bis.4.
 - 34.1ter A partire dal 1 gennaio 2013, il valore del corrispettivo $\tau_I(SdD)$, di cui al comma 34.1, è fissato pari a 15,00 euro per punto di riconsegna per anno ed è aggiornato dall'Autorità al termine del primo biennio di erogazione del servizio di *default*, tenendo conto dei costi relativi alla fatturazione per i clienti finali cui è erogato il servizio di *default*.";
- e) dopo la Sezione 2 del Titolo IV è aggiunta la seguente Sezione 3:

"SEZIONE 3 REMUNERAZIONE DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT

Articolo 37 Criteri generali

- 37.1Ai fini dell'erogazione del servizio di *default* a ciascuna impresa di distribuzione viene riconosciuto un ammontare di riferimento a copertura degli oneri relativi a:
 - a) l'approvvigionamento delle risorse del servizio di *default*, definito ai sensi dell'Articolo 38:
 - b) la fatturazione del servizio di *default*, definito ai sensi dell'Articolo 39;
 - c) la morosità dei clienti finali in servizio di *default*, definito ai sensi dell'Articolo 40.
- 37.2Gli ammontari di riferimento riconosciuti costituiscono i livelli che, comparati con i ricavi ottenuti nell'ambito delle condizioni economiche applicate ai clienti finali serviti, concorrono alla determinazione degli ammontari di perequazione del servizio di *default* di cui all'Articolo 41.
- 37.3In aggiunta a quanto previsto al comma 37.1, ai fini della copertura degli oneri relativi alla fatturazione:
 - a) la componente $t(cot)_t$ della tariffa di riferimento COT, di cui all'Articolo 25 del RTDG, è incrementata di un valore $\Delta t(cot)_t$ che, a partire dal 1 gennaio 2013, è fissato pari a 0,47 euro per punto di riconsegna per anno;

- b) gli investimenti che l'impresa di distribuzione sostiene per il servizio di *default* sono considerati tra le immobilizzazioni centralizzate, di cui al comma 5.3 del RTDG.
- 37.4In aggiunta a quanto previsto al comma 37.1, ai fini della copertura degli oneri relativi alla morosità viene stabilito:
 - a) un apposito meccanismo di anticipo dei crediti non riscossi relativi all'erogazione del servizio di *default*, di cui all'Articolo 42;
 - b) il meccanismo di perequazione specifica della morosità, per considerare il livello specifico di oneri della morosità sostenuti da ciascuna impresa di distribuzione di cui all'Articolo 43.
- 37.5 Sono ammessi ai meccanismi di anticipo crediti e di perequazione specifica della morosità anche gli oneri di cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti, qualora l'impresa di distribuzione abbia svolto l'attività di selezione delle società cessionarie dei crediti sollecitando l'offerta di più controparti e selezionando la più efficiente.

Approvvigionamento delle risorse del servizio di default

38.1L'ammontare di riferimento dei costi di approvvigionamento, $AR_{SdD,appr\ q}$, è determinato, per ciascun trimestre q in cui è erogato il servizio di default, pari a:

$$AR_{SdD,appr_q} = \sum_{g} (V_{REMI,SdD_g} * P_{SBG_g} + C_{Trasp,SdD_g})$$

dove:

- $V_{REMI,SdD,g}$: è l'energia giornaliera allocata presso il punto di riconsegna della rete di trasporto relativamente ai punti di riconsegna cui è erogato il servizio di *default*, in ciascun giorno g del trimestre g;
- P_{SBGg} : è il prezzo di sbilanciamento giornaliero, espresso in euro/GJ;
- $C_{Trasp,SdD,g}$: è la somma dei corrispettivi mensili di capacità per il trasporto sulla rete nazionale dei gasdotti relativi al punto uscita e dei corrispettivi mensili di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativi al punto di riconsegna, riproporzionati su base giornaliera e applicati all'energia giornaliera allocata;
- g sono i giorni del trimestre q durante i quali è erogato il servizio di default.

Articolo 39

Fatturazione del servizio di default

39.1L'ammontare di riferimento dei costi di fatturazione, $AR_{SdD,fatt\ q}$, è determinato, per ciascun trimestre q di erogazione del servizio di default, pari a:

$$AR_{SdD, fatt_q} = t(SdD)_t * PdR_{SdD_q}$$

dove:

- $t(SdD)_t$ è la componente $t(SdD)_t$ espressa in euro per punto di riconsegna per anno, fissata pari al valore del corrispettivo $\tau_t(SdD)$ di cui al comma 34.1ter.
- $PdR_{SdD q}$ è il numero di punti di riconsegna cui è erogato il servizio di *default* durante il trimestre q, calcolato applicando le disposizioni di cui ai commi 12.1e 12.2.

Morosità dei clienti finali in servizio di default

40.1L'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali cui è erogato il servizio di default, $AR_{SdD,mor\ q}$ è determinato, per ciascun trimestre q di erogazione del servizio di default, pari a:

$$AR_{SdD,mor_q} = \sum_{g} INA_{UI} *V_{SdD_g}$$

dove:

- *INA_{UI}*: è il corrispettivo di cui al comma 31bis.4;
- V_{SdDg} : è l'energia giornaliera complessivamente prelevata nell'ambito del servizio di *default* presso i punti di riconsegna cui è erogato tale servizio, in ciascun giorno g del trimestre q.

Articolo 41

Perequazione del servizio di default

- 41.1In ciascun trimestre q, ciascuna impresa di distribuzione che eroga il servizio di default partecipa alla perequazione del servizio di default ed ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione del servizio di default $AP_{SdD \, q}$.
- 41.2L'ammontare di perequazione AP_{SdD} $_q$ è pari, per ciascuna impresa di distribuzione, a:

$$AP_{SdD_q} = AR_{SdD,appr_q} + AR_{SdD,fatt_q} + AR_{SdD,mor_q} - (RD_{SdD_q} - RD_{SdD,d_q})$$
dove:

- $AR_{SdD,appr\ q}$ è l'ammontare di riferimento dei costi di approvvigionamento di cui all'articolo 38, relativamente al trimestre q;
- $AR_{SdD,fatt\ q}$ è l'ammontare di riferimento dei costi di fatturazione di cui all'articolo 39, relativamente al trimestre q;
- $AR_{SdD,mor\ q}$: è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità di cui all'articolo 40, relativamente al trimestre q;
- $RD_{SdD q}$: è l'ammontare di ricavi derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di cui al comma 34.1, lettere a) e b), relativamente al trimestre q.

 $RD_{SdD,d\,q}$: è l'ammontare di ricavi derivanti dalle tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, di cui all'Articolo 10, relativamente al trimestre q.

Articolo 42

Meccanismo di anticipo dei crediti

- 42.1L'impresa di distribuzione partecipa al meccanismo di anticipo dei crediti nel caso di crediti non riscossi relativi al servizio erogato ai punti di riconsegna:
 - a) non disalimentabili, ai sensi del comma 1.1 del TIMG, o
 - b) la cui interruzione dell'alimentazione è tecnicamente o economicamente non fattibile, ai sensi del comma 6.4 del TIMG, limitatamente ai primi 6 (sei) mesi di erogazione del servizio. Qualora decorsi 6 (sei) mesi dall'attivazione del servizio, l'impresa di distribuzione non è riuscita a realizzare la

disalimentazione fisica ai sensi del comma 17.5 del TIMG, e ha dimostrato ai sensi del comma 17.7 del TIMG la comprovata e manifesta impossibilità di realizzare la disalimentazione, l'impresa di distribuzione può partecipare al meccanismo di anticipo anche per i crediti relativi ai mesi successivi al sesto mese di erogazione del servizio.

42.2L'impresa di distribuzione ha diritto a ricevere dalla Cassa, decorsi almeno 6 mesi dall'emissione delle fatture relative a clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 42.1, un ammontare di anticipo dei crediti AAC_{SdDq} determinato, per ciascun trimestre q, sulla base della seguente formula:

$$AAC_{SdD_q} = 90\% * (CNI_{q,m+6} + O_{CC_{q,m+6}} + O_{LEG_{q,m+6}})$$

dove:

- $CNI_{q,m+6}$ è il credito non incassato decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'emissione di una o più fatture, avvenuta nel mese m del trimestre q, tenuto conto degli importi direttamente riscossi dai clienti finali o incassati tramite cessione dei crediti, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale. Sono esclusi dal calcolo del credito non incassato i crediti oggetto di rateizzazioni;
- $O_{CCq,m+6}$ è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'emissione delle fatture, avvenuta nel mese m del trimestre q. Tale ammontare corrisponde alle spese generali di gestione della pratica di cessione nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;
- $O_{LEGq,m+6}$ è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti e di cessione del credito decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'emissione delle fatture, avvenuta nel mese m del trimestre q. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascun trimestre q, maggiore del 20% del credito non incassato $CNI_{q,m+6}$.
- 42.3 Ai fini della partecipazione al meccanismo di anticipo dei crediti, l'impresa di distribuzione invia alla Cassa la richiesta di anticipo dei crediti, per ciascun trimestre q, relativamente alle fatture emesse nel medesimo trimestre nei confronti dei clienti titolari dei punti di riconsegna di cui al comma 42.1 e non riscosse.
- 42.4La richiesta di cui al comma 42.3 deve essere redatta secondo il modello di richiesta di anticipo crediti non riscossi appositamente predisposto dalla Cassa, e deve contenere:
 - a) la dichiarazione riguardante
 - i. i codici PdR dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'anticipo dei crediti non riscossi,
 - ii. i numeri identificativi delle fatture non riscosse per le quali si invia la richiesta.
 - iii. la data di emissione delle fatture,
 - iv. l'importo indicato nelle fatture,
 - v. il credito non incassato, $CNI_{q,m+6}$, decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'emissione delle fatture,

- vi. l'ammontare, $OCC_{q,m+6}$, degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'emissione delle fatture,
- vii. l'ammontare, $OLEG_{q,m+6}$, degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti, decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'emissione delle fatture;
- b) l'attestazione di aver costituito in mora il cliente finale, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, di aver sollecitato il pagamento e, in caso di crediti relativi a clienti finali sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, di aver avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- c) l'attestazione di aver adempiuto alla condizione di cui al comma 37.5.
- 42.5Ai fini del versamento degli ammontari, la Cassa provvede a effettuare all'impresa di distribuzione, entro le tempistiche indicate all'Articolo 44, una comunicazione in cui viene evidenziato, con riferimento a ciascun credito:
 - a) il codice PdR per il quale è stato richiesto l'anticipo dei crediti non riscossi;
 - b) i numeri identificativi delle fatture;
 - c) l'ammontare degli anticipi versati.

Perequazione specifica della morosità

- 43.1Con riferimento a ciascun periodo di perequazione *p*, ciascuna impresa di distribuzione che eroga il servizio di *default*:
 - a) partecipa alla perequazione specifica della morosità con riferimento agli oneri sostenuti relativamente a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi;
 - b) ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione specifica della morosità $AP_{SdD,mor\ p}$ entro le tempistiche indicate all'Articolo 44.
- 43.2L'ammontare di perequazione $AP_{SdD,mor\,p}$ è fissato, per ciascun periodo p, pari a:

$$AP_{SdD,mor_p} = \begin{cases} 0.9*(C_{SdD,mor,eff_p} - AR_{SdD,mor_p}) & \text{se } C_{SdD,mor,eff_p} < AR_{SdD,mor_p} \\ C_{SdD,mor,eff_p} - AR_{SdD,mor_p} & \text{se } C_{SdD,mor,eff_p} \ge AR_{SdD,mor_p} \text{ e } \overline{CNI_p} < 0.5*CR_p \\ 0.9*(C_{SdD,mor,eff_p} - AR_{SdD,mor_p}) & \text{se } C_{SdD,mor,eff_p} \ge AR_{SdD,mor_p} \text{ e } \overline{CNI_p} \ge 0.5*CR_p \end{cases}$$

dove:

- AR_{SdD,mor_p} è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità di cui all'Articolo 40, relativo al periodo p;
- C_{SdD,mor,eff p} è l'ammontare degli oneri della morosità dei clienti finali in servizio di *default* sostenuti da ciascuna impresa di distribuzione relativamente alle fatture di cui al comma 43.1, lettera a), calcolato secondo quanto specificato al comma 43.3;
- CNI_p è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture, al netto degli importi oggetto di rateizzazioni, tenuto conto:

- degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale,
- dei crediti ceduti;

CR _p è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 43.1, lettera a) al momento dell'emissione.

43.3L'ammontare $C_{SdD,mor,eff,p}$ è fissato, per ciascun periodo p, pari a:

$$C_{SdD,mor,eff_p} = \sum_{q} (CNI_{q,m+12} + O_{CC_{q,m+12}} + 90\% * O_{LEG_{q,m+12}})$$

dove:

- $CNI_{q,m+12}$ è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 43.1, lettera a), avvenuta nel mese m del trimestre q del periodo di perequazione p, al netto degli importi oggetto di rateizzazioni, tenuto conto:
 - degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale e gli importi eventualmente incassati in seguito all'anticipo dei crediti non riscossi di cui all'Articolo 42,
 - dei crediti ceduti,
 - dei crediti anticipati dalla Cassa nell'ambito del meccanismo di anticipo crediti non riscossi di cui all'Articolo 42;
- O_{CC q,m+12} è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture, al netto degli oneri per la cessione del credito eventualmente versati dalla Cassa nell'ambito del meccanismo di anticipo crediti non riscossi di cui all'Articolo 42;
- O_{LEG q,m+12} è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture, al netto degli oneri legali eventualmente versati dalla Cassa nell'ambito del meccanismo di anticipo crediti di cui all'Articolo 42. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascun trimestre q, maggiore del 20% del credito non incassato CNI_{q,m+12}.

Articolo 44

Disposizioni per la Cassa Conguaglio

- 44.1La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascuna impresa di distribuzione che eroga il servizio di *default*, dei saldi di perequazione derivanti dai meccanismi di perequazione e dal meccanismo di anticipo crediti, di cui alla presente Sezione 3, ponendoli a carico del Conto per i servizi di ultima istanza di cui al comma 93.1, lettera g) dell'RTDG.
- 44.2 Ciascuna impresa di distribuzione comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e al calcolo di ciascun anticipo dei crediti non riscossi.
- 44.3La comunicazione di cui al comma 44.2 deve avvenire entro:
 - a) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo ciascun trimestre q, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari

- della perequazione del servizio di *default*, di cui all'Articolo 41, per il medesimo trimestre q;
- b) l'ultimo giorno lavorativo del settimo mese successivo il termine di ciascun trimestre q, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari dell'anticipo dei crediti, di cui all'Articolo 42, per il medesimo trimestre q;
- c) il 31 luglio dell'anno successivo ciascun periodo di perequazione *p*, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari della perequazione specifica della morosità, di cui all'Articolo 43, per il medesimo periodo *p*. In tal caso la comunicazione contiene l'attestazione di cui al comma 42.4, lettera c).
- 44.4Nel caso in cui le imprese di distribuzione non rispettino i termini di cui al comma 44.3, la Cassa provvede a calcolare gli ammontari di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari di perequazione eventualmente dovuti alle imprese di distribuzione inadempienti e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dalle stesse al sistema di perequazione nel suo complesso.
- 44.5La Cassa comunica all'Autorità e a ciascuna impresa di distribuzione, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi ai meccanismi di:
 - a) perequazione del servizio di *default*, entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo ciascun trimestre *q*;
 - b) anticipo dei crediti, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 44.3, lettera b);
 - c) perequazione specifica della morosità, entro il 31 agosto dell'anno successivo il periodo di perequazione *p*.
- 44.6Ciascuna impresa di distribuzione provvede ai versamenti di competenza alla Cassa entro:
 - a) l'ultimo giorno lavorativo del terzo mese successivo ciascun trimestre q, relativamente alla perequazione del servizio di default;
 - b) il 30 settembre dell'anno successivo ciascun periodo di perequazione *p*, relativamente al meccanismo di perequazione specifica della morosità.
- 44.7La Cassa liquida le relative partite entro:
 - a) l'ultimo giorno lavorativo del quarto mese successivo ciascun trimestre q, relativamente alla perequazione del servizio di default;
 - b) entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il termine di cui al comma 44.3, lettera b), relativamente al meccanismo di anticipo dei crediti;
 - c) il 31 ottobre dell'anno successivo ciascun periodo di perequazione p, relativamente al meccanismo di perequazione specifica della morosità.
- 44.8Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute alla Cassa in relazione ai meccanismi di perequazione, ai sensi del comma 44.6, non vengano completate dall'impresa distributrice entro 3 mesi dai termini previsti dal medesimo comma 44.6, l'impresa distributrice riconosce alla Cassa un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 del quarto mese successivo ai termini di cui al medesimo comma 44.6.
- 44.9Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute in relazione ai meccanismi di perequazione e di anticipo dei crediti non riscossi, di cui al comma 44.7, non

- vengano completate entro 3 mesi dai termini previsti dal medesimo comma 44.7, la Cassa riconosce a ciascun soggetto avente diritto un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall'1 del quarto mese successivo ai termini di cui al medesimo comma 44.7.
- 44.10 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 44.3, si rendessero disponibili dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di *default*, l'impresa di distribuzione comunica alla Cassa:
 - a) entro il 31 luglio di ciascun anno le informazioni disponibili necessarie per il calcolo dei conguagli degli ammontari della perequazione specifica della morosità, relativa ai periodi di perequazione precedenti;
 - b) entro l'ultimo giorno del mese successivo l'ultimo trimestre di ciascun anno solare, le informazioni necessarie per il calcolo dei conguagli degli ammontari della perequazione del servizio di *default*, relativi a sessioni di perequazione trimestrali dell'anno medesimo o di anni solari precedenti.
- 44.11 Qualora, successivamente al termine di cui al comma 44.3, l'impresa di distribuzione riscuotesse o cedesse crediti considerati nel calcolo del credito non incassato ai fini della perequazione specifica della morosità, $CNI_{q,m+12}$, di cui al comma 43.3, l'impresa di distribuzione medesima è tenuta a comunicare alla Cassa, entro il termine di cui al comma 44.10, lettera a), anche le informazioni necessarie per il calcolo delle rettifiche degli ammontari della perequazione specifica della morosità.
- 44.12 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 44.4, l'impresa di distribuzione invii i dati necessari al calcolo degli ammontari dei meccanismi di perequazione, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'impresa di distribuzione, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:
 - a) ai sensi del comma 44.4;
 - b) sulla base dei dati inviati dall'impresa di distribuzione a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).";

Modifiche alla deliberazione 138/04

2.1 Al comma 16.2 lettera a) della deliberazione 138/04 le parole "articoli 9, 10 e 11 del" sono sostituite dalle seguenti parole "articoli 9, 13 e 16 del".

Articolo 3

Modifiche al RTDG

- 3.1 L'RTDG è modificato nei termini di seguito riportati:
 - a) al comma 1.1, dopo la definizione di "**terzo periodo di regolazione**" è aggiunta la seguente definizione:
 - "TIVG è il Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla deliberazione ARG/gas 64/09;";
 - b) Il comma 25.1 è sostituito con il seguente comma:

- "25.1La tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura, è denominata COT ed è composta dalla componente $t(cot)_t$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione. La componente $t(cot)_t$ è incrementata a partire dal 1 gennaio 2013 del valore $\Delta t(cot)_t$, ai sensi del comma 37.3, lettera a) del TIVG. I dati riportati in Tabella 5 fanno riferimento ai valori relativi all'anno 2009."
- c) dopo il comma 93.1, lettera f) è inserita la seguente lettera: "g) il Conto per i servizi di ultima istanza;";
- d) dopo l'articolo 97-ter è inserito il seguente articolo:

"Articolo 97-quater

Conto per i servizi di ultima istanza

97-ter.1 Il Conto per i servizi di ultima istanza è utilizzato per la copertura de:

- a) l'anticipo dei crediti non riscossi relativi ai clienti finali titolari di punti di riconsegna in servizio di *default* non disalimentabili o la cui interruzione è tecnicamente o economicamente non fattibile, ai sensi del comma 6.4 del TIMG;
- b) i saldi di perequazione degli oneri connessi alla morosità sostenuti dalle imprese distributrici che erogano il servizio di *default*;
- c) dei saldi di perequazione del servizio di default;
- d) i saldi del meccanismo di reintegrazione morosità FUI.".

Articolo 4

Modifiche al TIMG

- 4.1 Il TIMG è modificato nei termini di seguito riportati:
 - a) Il comma 12bis.6 è sostituito dal seguente comma:
 - "12bis.6 La tariffa obbligatoria di cui all'articolo 35, del RTDG comprende anche la componente UG₃, espressa in centesimi di euro per standard metro cubo, formata da:
 - i) l'elemento UG_{3INT}, a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione;
 - ii) l'elemento UG_{3UI}, a copertura degli oneri connessi a:
 - l'anticipo dei crediti non riscossi del servizio di *default*;
 - gli oneri della morosità sostenuti dalle imprese distributrici che erogano il servizio di *default*;
 - eventuali squilibri dei saldi di perequazione del servizio di default;
 - gli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili.

I valori degli elementi UG_{3INT} e UG_{3UI} verranno fissati dall'Autorità con successivo provvedimento.";

b) Al comma 12bis.7 le parole "della componente UG₃. Il gettito alimenta il Conto oneri connessi all'intervento di interruzione." sono sostituite dalle

parole "dell'elemento UG_{3INT} , il cui gettito alimenta il Conto oneri connessi all'intervento di interruzione, e dell'elemento UG_{3UI} , il cui gettito alimenta il Conto per i servizi di ultima istanza, di cui all'articolo 97-quater dell'RTDG".

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 A partire dal 1 ottobre 2012 entrano in vigore le disposizioni di cui a:
 - i precedenti articolo 2, fatto salvo quanto indicato al comma 5.2, lettera b), articolo 3, comma 1, lettere c) e d) e articolo 4;
 - b) il comma 16.2, lettera c) e il comma 16.3 della deliberazione 138/04.
- 5.2 A partire dal 1 gennaio 2013 entrano in vigore le disposizioni di cui a:
 - a) il precedente articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
 - b) la disciplina del servizio di *default* di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 99/11, come integrata dall'articolo 1 del presente provvedimento, fatte salve le implicazioni relative all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza;
 - c) il Titolo II, Sezione 2 del TIMG, nei casi di attivazione del servizio di *default*.
- 5.3 Il presente provvedimento, il TIVG, l'RTDG, il TIMG e la deliberazione 138/04, come risultanti dalle modifiche risultanti dal presente provvedimento sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 5.4 La Cassa pubblica, sul proprio sito internet, entro il 31 dicembre 2012, il modello di richiesta per il meccanismo di anticipo crediti non riscossi, di cui al comma 42.4 del TIVG e i modelli per le comunicazioni per la perequazione del servizio di *default*, di cui al comma 44.2, lettera a) e per la perequazione specifica della morosità, di cui al comma 44.2, lettera c).

3 agosto 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni